

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (79)466

Vol. 1979/0162

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 466 def.

Bruxelles, 6 settembre 1979

Raccomandazione di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO


relativo alla conclusione, sotto forma di scambio di lettere, degli accordi sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979-1980 tra la Comunità economica europea e le Barbados, Figi, la Repubblica Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'India

Raccomandazione di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1979/80

(presentate dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 466 def.

RELAZIONE

1. a) Con decisione del Consiglio, la Commissione è stata autorizzata ad avviare negoziati per la fissazione dei prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna nel 1979-1980, con gli Stati indicati all'articolo 3 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla Convenzione ACP-CEE di Lomé, la Repubblica di Suriname e con la Repubblica dell'India.

I risultati di tali negoziati devono essere approvati dalle competenti autorità della Comunità e dei Paesi sopra indicati.

La Commissione raccomanda al Consiglio che questi risultati dei negoziati stessi formino oggetto di accordi, sotto forma di scambio di lettere, fra la Comunità da un lato e, dall'altro lato, ciascuno degli Stati ACP interessati e la Repubblica dell'India, conformemente ai progetti allegati.

- b) - Secondo la dichiarazione XXI allegata all'atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé, la Comunità si è impegnata a garantire allo zucchero originario di taluni paesi e territori d'oltremare (PTOM) un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n. 3 sullo zucchero ACP. La Commissione raccomanda al Consiglio di fissare per lo zucchero originario dei paesi di cui a detta dichiarazione, per il 1979-1980, gli stessi prezzi garantiti concordati con gli Stati ACP.

2. ALLEGATI: I. Raccomandazione di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione, sotto forma di scambio di lettere, degli accordi sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979-1980 tra la Comunità economica europea e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'India.

II. Progetti di scambio di lettere.

- III. Raccomandazione di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1979-1980.

3. Incidenza finanziaria

Le incidenze finanziarie sono prese in considerazione nell'ambito di quelle relative alle decisioni riguardanti i prezzi agricoli per 1979/80 e il progetto preliminare di bilancio 1980.

Raccomandazione di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambi di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé (1) e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (2) viene effettuata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare gli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati all'articolo 3 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, la Repubblica del Surinam, nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, il Regno dello

Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/80 e l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/80.

I testi di tali accordi sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di obbligare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 1

(2) GU n. L 190 del 23.7.1975, pag. 36

ACCORDI

sotto forma di scambi di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/80.

Lettera n. 1

Bruxelles, addì ...

Signor ...

1. I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla Convenzione ACP-CEE di Lomé, della Repubblica del Surinam e quelli della Commissione in nome della Comunità hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti dall'articolo 5, paragrafo 4 di detto protocollo:

- Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in :

- a) per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio : 34,13 ECU
- b) per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco : 42,30 ECU.

Tali prezzi che rappresentano un aumento dell'1,5% rispetto a quelli dell'anno precedente, s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, C.I.F. porti europei della Comunità.

2. Tenuto conto delle condizioni generali del mercato e di altri importanti fattori nonché delle successive discussioni con gli importatori, le parti contraenti prendono atto che gli Stati ACP interessati hanno fortemente auspicato la possibilità di garantire sui mercati della Comunità durante il periodo di consegna 1979/80 un premio addizionale ai prezzi garantiti concordati.

3. Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1979/80, si è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica affatto la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività nei futuri negoziati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 3 allegato alla Convenzione di Lomé.
4. E' stato preso atto che il Consiglio dei Ministri della Comunità non ha autorizzato l'inclusione di nessun fattore relativo ai costi di trasporto nella determinazione dei prezzi garantiti per il periodo di consegna 1979/80. Gli Stati ACP hanno ribadito l'importanza che attribuiscono a tali costi e hanno richiesto che la materia rimanga aperta per ulteriori considerazioni. La Comunità ha preso atto di tale richiesta.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il governo degli Stati ACP indicati suddetto e la Comunità.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Bruxelles, addì ...

Signor ...,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta
come segue :

"....."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla
detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei governi

.....

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/ 80

Lettera n. 1

Bruxelles, addì ...

Signor ...,

1. I rappresentanti della Repubblica dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità economica europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti dall'articolo 5 paragrafo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India :

- Per il periodo decorrente dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5 paragrafo 4 dell'accordo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in :

- a) per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio : 34,13 ECU
- b) per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco : 42,30 ECU.

Tali prezzi che rappresentano un aumento dell'1,5% rispetto a quelli dell'anno precedente, s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, C.I.F. porti europei della Comunità.

2. Tenuto conto delle condizioni generali del mercato e di altri importanti fattori, le parti contraenti prendono atto che la Repubblica dell'India ha fortemente auspicato la possibilità di garantire sui mercati della Comunità durante il periodo di consegna 1979/80 un premio addizionale ai prezzi garantiti concordati.

3. Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1979/80, si è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica affatto, la posizione della Repubblica dell'India rispetto alla retroattività nei futuri negoziati e conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'accordo.

4. E' stato preso atto che il Consiglio dei Ministri della Comunità non ha autorizzato l'inclusione di nessun fattore relativo ai costi di trasporto nella determinazione dei prezzi garantiti per il periodo di consegna

1979/80. La Repubblica dell'India ha ribadito l'importanza che attribuisce a tali costi e ha richiesto che la materia rimanga aperta per ulteriori considerazioni. La Comunità ha preso atto di tale richiesta.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Bruxelles, addì ...

Signor ...,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta
come segue :

" "

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo
della Repubblica dell'India

Raccomandazione di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1979/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, ai termini dell'allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé (1), la Comunità garantisce allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare indicati nel suddetto allegato un trattamento identico a quello previsto nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione di cui sopra;

considerando che la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), mette in applicazione tale principio; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV, di tale decisione, i prezzi garantiti sono fissati ogni anno;

considerando che i prezzi garantiti validi nel 1979/80 per lo zucchero di canna originario degli Stati ACP sono stati determinati mediante accordi sotto forma di scambio di lettere con gli Stati ACP interessati; che è opportuno pertanto che il Consiglio fissi gli stessi prezzi garantiti per lo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980, i prezzi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato IV della decisione 76/568/CEE sono fissati come segue :

- a) per lo zucchero greggio, 34,13 ECU per 100 chilogrammi;
- b) per lo zucchero bianco, 42,30 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi s'intendono per merce non confezionata, fornita cif nei porti europei della Comunità, per zucchero della qualità tipo quale è definita nella regolamentazione comunitaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

(1) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 1

(2) GU n. L 176 del 1^o.7.1976, pag. 8